

	Titolo	Rev.02	Pagina
	MD PR13_15_2 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ZOOTECNICA REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.		1 di 7

**DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE COMPLEMENTARE
 ALLA NOTIFICA RELATIVA ALLA PRODUZIONE ZOOTECNICA**
 secondo l'Articolo 39 del Reg. UE 2018/848

ANNO

--	--	--	--

 PRIMA COMUNICAZIONE **VARIAZIONE**

DICHIARANTE (operatore)

Il sottoscritto _____ **Titolare** **Legale rappresentante**
 dell'azienda _____

C.F.																			P. IVA													
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DICHIARA

- Che la presente Relazione Tecnica è composta dai seguenti documenti:
 - 1) Programma di reperimento degli alimenti
 - Razione annuale
 - Composizione razione giornaliera
 - Utilizzo pascoli
 - 2) Gestione della rimonta
 - 3) Piano sanitario (misure preventive, prodotti utilizzati, misure di profilassi obbligatoria)
 - 4) Piano utilizzo deiezioni
- che quanto riportato nelle altre sezioni corrisponde a verità.

A) ASSUNZIONE DI IMPEGNO

SI IMPEGNA

- a) ad effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica previste dal Reg. UE 2018/848 e ss.mm.ii. e sue norme applicative
- b) ad accettare, in caso di infrazioni o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica previste dal Reg. UE 2018/848 e ss.mm.ii. e sue norme applicative
- c) ad accettare di informare, per iscritto, gli acquirenti del proprio prodotto perché sopprimano le indicazioni relative al metodo di produzione biologico nel caso in cui tale prodotto sia oggetto di sanzione per infrazioni o irregolarità
- d) ad accettare di informare, per iscritto e senza indebito ritardo gli acquirenti dei prodotti e a scambiare le pertinenti informazioni con l'autorità competente o, se del caso, con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo, qualora sia stato comprovato un sospetto di non conformità, non possa essere eliminato un sospetto di non conformità o sia stata accertata una non conformità che comprometta l'integrità dei prodotti
- e) ad acconsentire che i diversi OdC, coinvolti durante le diverse fasi della catena commerciale, si scambino informazioni sulle operazioni soggette al controllo, definendo le modalità di tale scambio
- f) ad adottare le misure necessarie per ovviare alle inadempienze riscontrate dall'OdC
- g) a comunicare le variazioni relative alle caratteristiche strutturali (dati del dichiarante, superfici, stabilimenti) delle unità di produzione e dei stabilimenti e ai fattori di rischio (nuove colture, nuove strade o stabilimenti, cambiamenti nella attività di stabilimenti, cambiamenti nella viabilità, etc.) all'OdC entro 30 giorni dalla data di decorrenza della variazione stessa a dare libero accesso all'OdC a tutte le unità aziendali e a tutta la documentazione sia per la parte relativa al metodo di produzione biologico che a quello convenzionale
- h) a dare libero accesso all'OdC ai risultati delle ispezioni e delle analisi che ho eseguito volontariamente
- i) a minimizzare i **rischi di immissione sul mercato di prodotti non conformi** alle normative per mezzo di un'apposita procedura che, in caso di dubbi e/o sospetti, mi permetterà di:

	Titolo	Rev.02	Pagina
	MD PR13_15_2 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ZOOTECNICA REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.		2 di 7

- far sopprimere le indicazioni relative al metodo biologico dai prodotti della mia azienda verso cui nutro sospetti che non siano conformi alla normativa
 - informare l'OdC e garantirgli la completa collaborazione, sapendo che potrà richiedere la non immissione nel mercato bio finché i dubbi non siano stati chiariti
 - richiedere, per iscritto, a tutti gli acquirenti delle produzioni verificate non conformi dall'OdC, che sopprimano le indicazioni relative al metodo di produzione biologico
 - bloccare la commercializzazione di miei prodotti per i quali l'OdC ha verificato la non conformità
 - ritirare dal mercato del biologico i prodotti non conformi nel caso l'OdC ne verifichi la necessità.
- j) a realizzare quanto riportato nelle altre sezioni nei tempi e nei modi dichiarati
- k) a tenere una documentazione che permetta di identificare tutti i mezzi di produzione acquistati, tutte le operazioni colturali e tutti gli acquirenti delle produzioni biologiche, nonché le quantità vendute quotidianamente con particolare riferimento alla compilazione delle registrazioni previste dalla normativa vigente e pertinenti all'attività dell'azienda (Scheda materie prime, Scheda colturale, Scheda vendite, Scheda preparazione prodotti, Registro di stalla, Registro etichette, etc.)
- l) a riportare nelle etichette, oltre alle indicazioni obbligatorie per legge, anche il nome e/o la ragione sociale e l'indirizzo della mia azienda, il nome del prodotto con un riferimento al metodo di produzione biologica, il nome o numero di codice dell'OdC e, se richiesto dall'OdC, un sistema di marcatura approvato, che colleghi il prodotto con la contabilità aziendale (es. lotti di produzione)
- m) a utilizzare imballaggi, contenitori e veicoli chiusi con sigilli o preconfezionati con indicazioni di etichetta secondo normativa in modo da evitare sostituzioni
- n) a utilizzare imballaggi, contenitori e veicoli non chiusi con sigilli quando si verificheranno contemporaneamente le tre condizioni:
- il trasporto avverrà fra operatori controllati
 - gli OdC coinvolti saranno stati informati del trasporto e avranno dato il loro consenso
 - sul documento di trasporto, che corrisponderà **inequivocabilmente** all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto, saranno presenti le indicazioni di etichetta secondo normativa
- o) ad accettare, qualora i miei subfornitori siano controllati da organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi;
- p) ad accettare, qualora io e/o i miei subfornitori cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all'autorità o all'organismo di controllo successivo;
- q) ad accettare, qualora mi ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l'autorità competente e l'autorità o l'organismo di controllo;
- r) ad accettare, qualora mi ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per almeno cinque anni;
- s) ad accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o gli organismi di controllo di qualsiasi irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del mio prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o subfornitori.

Luogo, data

in fede

Firma del dichiarante e timbro dell'azienda

	Titolo	Rev.02	Pagina
	MD PR13_15_2 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ZOOTECNICA REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.		3 di 7

PROGRAMMA DI REPERIMENTO DEGLI ALIMENTI RAZIONE ANNUALE

<i>Specie</i> 	<i>Categoria</i> 	<i>Periodo, stadio fisiologico</i>
----------------------------	-------------------------------	---

ALIMENTO	QUANTITÀ (KG S.S.)					
	Provenienza aziendale			Provenienza extra aziendale		
	BIO	Conversione	Convenzionale	BIO	Conversione	Convenzionale
<i>Totale S.S.</i>						
<i>Provenienza</i>						
<i>Totale S.S. Bio</i>						
<i>Totale S.S. in conversione</i>						
<i>Totale S.S. convenzionale</i>						

Nel caso l'azienda non sia in grado di auto produrre la percentuale di alimenti (in S.S.) somministrati agli animali, l'azienda dovrà stipulare accordi di cooperazione con aziende biologiche per soddisfare tale fabbisogno.

Presenza di accordi di cooperazione:

SI NO

In caso affermativo allegare copia dell'accordo

	Titolo	Rev.02	Pagina
	MD PR13_15_2 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ZOOTECNICA REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.		5 di 7

GESTIONE DELLA RIMONTA

RAZZA	Indirizzo produttivo	Quota di rimonta (%)	Percentuale di rimonta		Provenienza	
			Interna	Esterna	BIO	Convenzionale

In deroga all'allegato II, parte II, punto 1.3.1, del Reg UE 2018/848, il patrimonio zootecnico può essere rinnovato o ricostituito con animali non biologici in caso di elevata mortalità degli animali e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico, a condizione che siano rispettati i periodi di conversione corrispondenti di cui all'allegato II, parte II, punto 1.2.2 Reg UE 2018/848.

Per il rinnovo del patrimonio, in caso di acquisto di animali convenzionali, verranno acquistati solo mammiferi adulti maschi e femmine nullipare. Le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10 % del patrimonio di equini o di bovini adulti e il 20 % del patrimonio di suini, ovini, caprini, conigli o cervidi adulti). Qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di 10 equini, cervidi, bovini o conigli, o da meno di 5 suini, ovini o caprini, il rinnovo è limitato al massimo a un animale all'anno (Reg UE 2018/848 All.II Parte II punto 1.3.4.4.1.). Tali percentuali potranno essere portate al 40 %, previa autorizzazione dell'autorità competente, nei seguenti casi:

- a) estensione significativa dell'azienda;
- b) cambiamento di razza;
- c) avviamento di un nuovo indirizzo produttivo;

Gli animali non biologici sono tenuti separati dagli altri animali o sono mantenuti identificabili fino al termine del periodo di conversione.

AVICOLI: in caso di prima costituzione, o rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, e qualora le esigenze qualitative e quantitative degli agricoltori non possano essere soddisfatte, l'autorità competente può autorizzare l'introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di pollame allevato con metodi non biologici, **a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di tre giorni di età**. I prodotti che ne derivano possono essere considerati biologici unicamente se il periodo di conversione specificato al punto 1.2 Reg. UE 2018/848 è stato rispettato.

Previsione di estensione significativa dell'azienda: SI NO

Previsione di cambio di razza allevata: SI NO

	Titolo	Rev.02	Pagina
	MD PR13_15_2 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ZOOTECNICA REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.		6 di 7

Previsione di cambio di indirizzo produttivo: SI NO

Allevamento di razze minacciate di abbandono: SI NO

PIANO SANITARIO

Misure preventive adottate

Descrivere il tipo di intervento e l'obiettivo

Prodotti utilizzati

Riportare i prodotti utilizzati (oligoelementi, fitoterapici, omeopatici e allopatici).

L'uso per trattamenti preventivi di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, inclusi gli antibiotici e i boli composti da molecole allopatiche ottenute per sintesi chimica è vietato.

È consentito il loro utilizzo esclusivamente per trattamenti volti a impedire la sofferenza degli animali, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. Sono stabilite, in particolare, restrizioni relative ai cicli di trattamento e ai periodi di sospensione.

In caso di utilizzo di medicinali allopatici ottenuto per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detto animale deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di almeno 48 ore.

Profilassi obbligatoria

Indicare le misure di profilassi obbligatoria adottate

Le operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la spuntatura del becco effettuata nei primi tre giorni di vita la recisione della coda o dei denti, e la decornazione non possono essere praticate sistematicamente sugli animali in agricoltura biologica ma soltanto caso per caso e solo qualora tali pratiche migliorino la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori.

	Titolo	Rev.02	Pagina
	MD PR13_15_2 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ZOOTECNICA REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.		7 di 7

Tali pratiche potrebbero venir adottate a seguito di parere di un medico veterinario dell'autorità competente per territorio e dovranno essere effettuate secondo le modalità previste dal DLgs 26 marzo 2001 n. 146, allegato previsto dall'art. 2 comma 1, lett. b), paragrafo "Mutilazione e altre pratiche", e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. In caso di cauterizzazione corneale eventualmente applicata agli animali e autorizzata da un medico veterinario dell'autorità competente, verrà effettuata solo al di sotto delle 3 settimane di vita, così come previsto dall'art.19 del Dlg 26 marzo 2001 n.146.

Previsione di utilizzo di tali pratiche: SI NO

PROGRAMMA DI UTILIZZO DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE

CARATTERISTICHE DELLE DEIEZIONI

SPECIE	RAZZA	TIPOLOGIA DI DEIEZIONI	QUANTITÀ ANNUALE PRODOTTA (q.li)

PIANO DI SPARGIMENTO DEIEZIONI

Apezzamento	SAU	Tipologia prodotto distribuito	Quantità annua distribuita	Tot N / anno / ha

Nel caso di superamento del limite di 2 UBA / ha (170 kg / N /ha), l'azienda dovrà stipulare accordi di cooperazione con aziende biologiche per lo smaltimento delle deiezioni in eccesso.

Presenza di accordi di cooperazione: SI NO

In caso affermativo allegare copia dell'accordo

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO CEVIQ srl

Valutazione della Relazione Tecnica
Sufficiente <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/>
Note:

Firma del Tecnico Ispettore / Direttore